

COMUNE DI CAPRIGLIO
Provincia di ASTI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVANTE**

di cui agli art. 92 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 aprile 2006)
(ex art. 18, comma 1 e 2 L. 109/94 e s.m.i.)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Definizione delle prestazioni

Art. 3 – Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

Art. 4 – Conferimento degli incarichi

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 5 – Quantificazione e ripartizione del fondo per lavori pubblici

Art. 6 – Quantificazione e ripartizione del fondo per gli atti di pianificazione

Art. 7 – Prestazioni parziali

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Art. 8 – Termini per le prestazioni

Art. 9 – Ritardato adempimento delle prestazioni

Art. 10 – Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

Art. 11 – Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione

Art. 12 – Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione

Art. 13 – Termini di chiusura per la liquidazione del fondo

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 14 – Prestazioni professionali specialistiche

CAPO V – ALTRI ONERI

Art. 15 – Spese

Art. 16 – Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

Art. 17 – Oneri per la copertura assicurativa

CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 – Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

Art. 19 – Entrata in vigore del regolamento

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 92 commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, nel seguito del presente regolamento denominata semplicemente "legge").
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 90, commi 5 e 6, della legge.
3. Il fondo è costituito, oltre che in relazione alla responsabilità del procedimento, in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 2 del presente regolamento qualora prestate, in tutto o in parte, dall'ufficio tecnico dell'amministrazione.
4. Qualora nel corso della vigenza del regolamento sia introdotta, per i lavori pubblici, l'unità di valore DSP (diritti speciali di prelievo), tutti i valori già espressi in Euro devono intendersi espressi in DSP.

Art. 2 – Definizione delle prestazioni

1. Nell'ambito delle prestazioni relative ai lavori pubblici, si comprendono: la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dell'articolo 93, della legge, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 93; la direzione lavori; il collaudo dei lavori; il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva.
2. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale e le sue revisioni, le varianti allo stesso strumento urbanistico in tutte le varie forme previste dalla Legge, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti.
4. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani particolareggiati, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economica popolare, e gli altri piani urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Art. 3 – Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

1. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella misura del 2% per cento sull'importo dei lavori posto a base di gara; tale fondo viene inserito nel quadro economico della spesa nella parte di somme a disposizione dell'amministrazione, ed è al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico del Comune.
2. Il fondo relativo alla progettazione può variare in caso di perizie suppletive e di variante non causate da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione.
3. Per gli atti di pianificazione il compenso è calcolato nella misura del 30 per cento sull'importo della tariffa professionale vigente all'atto di conferimento dell'incarico.
4. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dai fondi destinati alla realizzazione dell'opera o alla progettazione di atti di pianificazione urbanistica.

Art. 4 – Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi alla struttura interna all'ente sono conferiti di norma con provvedimento scritto del Responsabile del servizio tecnico; quando occorrono le condizioni di cui all'art. 90 comma 6 della legge, gli incarichi sono conferiti a professionista esterno.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il responsabile unico del procedimento, se non già diversamente individuato, e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento. Il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 90, comma 1 e 2, della legge.
3. Il personale, diverso dal tecnico incaricato della Pubblica Amministrazione, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il Responsabile del Servizio tecnico provvede, sentito il responsabile unico del procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al comma 2 e viene conservato agli atti.
4. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, può svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro.

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 5 – Quantificazione e ripartizione del fondo per lavori pubblici:

1. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 92 della legge, la percentuale massima del fondo di cui all'art. 3, è graduata in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi.

2. Conseguentemente la quota percentuale incentivante è stabilita come segue:

Progetti con importo fino a euro 500.000,00:
percentuale del 2,00%.

Progetti con importo uguale o superiore a euro 500.000,00:
percentuale del 1,60%.

3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

Responsabile unico del procedimento	35 %	
Nucleo tecnico progettazione	40 %	
<i>così suddiviso</i>		
Progetto Preliminare	5 %	
Progetto Definitivo	10 %	
Progetto Esecutivo	10 %	
Coordinamento sicurezza in fase progettuale	5 %	
Collaboratori tecnici, amministrativi, contabili	10 %	
Ufficio Direzione Lavori	20 %	
Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva		2 %
Collaudo	<u>3 %</u>	
TOTALE	100 %	

4. In assenza delle partecipazioni di collaboratori tecnico ed amministrativi, la relative quota é ripartita per metà al nucleo tecnico e per metà al responsabile del procedimento.
5. Qualora il coordinamento per la sicurezza non sia necessario, ed il progetto sia eseguito internamente all'Amministrazione, le percentuali relative verranno ridistribuite per 2/3 alla progettazione e per 1/3 alla direzione lavori.
6. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.

7. La quota del fondo spettante al responsabile unico del procedimento (35% del 2%), è dovuta per il 100%, anche qualora l'incarico sia affidato, in tutto o in parte, a professionisti esterni.

Art. 6 – Quantificazione e ripartizione del fondo per gli atti di pianificazione:

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le attività di pianificazione saranno di norma attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

Responsabile unico del procedimento	20%
Gruppo di progettazione o progettista	70%
Collaboratori tecnici o amministrativi	10%.
2. In assenza delle partecipazioni di collaboratori tecnico ed amministrativi, la relative quota é ripartita per metà al nucleo tecnico e per metà al responsabile del procedimento.
3. La quota del fondo spettante al responsabile unico del procedimento, è dovuta in ogni caso, anche qualora l'incarico sia affidato, in tutto o in parte, a professionisti esterni.

Art. 7 – Prestazioni parziali

1. Qualora all'ufficio tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, ovvero sia affidata una o più d'una delle prestazioni previste dall'articolo 92, comma 5, della legge, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate o siano state affidate a professionisti esterni, qualunque sia l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull'intero è determinata mediante l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 5.

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Art. 8 – Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall'articolo 141 della legge e dalle norme del regolamento di attuazione.
2. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dall'organo che ha disposto l'affidamento.
3. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale l'ente abbia adottato la chiusura degli uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile.

4. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile unico del procedimento del conferimento dell'incarico all'ufficio tecnico dell'ente, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni ostative che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.

6. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

Art. 9 – Ritardato adempimento delle prestazioni

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le penalità, cumulabili, previste dal presente comma:

a)- ritardi fino a 30 giorni: penalità pari all'1 per cento del fondo o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;

b)- ritardi da 30 fino a 50 giorni: penalità pari al 3 per cento del fondo, relativo alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 30;

c)- ritardi superiori a 50 giorni: penalità pari al 20 per cento del fondo, relativo alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 50;

d)- ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell'ordine del giorno del Consiglio comunale già convocato, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo;

e)- nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio tecnico e il responsabile unico del procedimento.

2. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono in ogni caso disapplicate le penalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c), qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

3. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), in ogni caso mai superiore all'importo del fondo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento.

4. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 1.

Art. 10 – Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

1. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:

a)- qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento non è ridotto;

b)- qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un decimo;

c)- nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un quinto;

d)- qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto ad un quarto;

e)- nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio tecnico e il responsabile unico del procedimento.

2. All'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e); sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

3. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.

4. Le penali di cui al presente articolo si sommano, se del caso, con quelle di cui all'articolo 9, fermo restando che il loro importo complessivo non può essere superiore al fondo relativo al progetto o all'atto di pianificazione.

Art. 11 – Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:

a)- per il nucleo tecnico, per la direzione dei lavori e la contabilità dei medesimi, il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo;

b)- per il collaudo ed al responsabile del servizio, entro 30 giorni dall'approvazione del medesimo certificato di collaudo o regolare esecuzione.

2. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza, eventualmente frazionata secondo i criteri del regolamento con atto del Responsabile unico del procedimento, è liquidata entro 30 giorni dalla cessazione o dal trasferimento.

Art. 12 – Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione

1. Il fondo relativo a qualunque tipo di atto di pianificazione verrà liquidato entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico.

Art. 13 – Termini di chiusura per la liquidazione del fondo

1. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 11, comma 1, o dell'art. 12, non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, la liquidazione del fondo è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.

2. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 11, comma 1, o dell'art. 12, non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari del fondo, la liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all'ultimazione della singola prestazione.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse in tutte le loro fasi, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente al responsabile unico del procedimento se intenda o meno continuare nell'attuazione del progetto o del piano; nel silenzio dell'amministrazione il responsabile del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l'incarico è sospeso.

4. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il responsabile unico del procedimento nel trasmettere l'atto di liquidazione all'ufficio di ragioneria indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.

5. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni possono automaticamente essere prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario, al fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento.

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 14 – Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:

a)- gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;

b)- la redazione dei programmi pluriennali di attuazione e del regolamento edilizio, in quanto non configurabili come atti di pianificazione.

2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.

3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico.

CAPO V – ALTRI ONERI

Art. 15 – Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. I servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
4. Con l'atto di conferimento di cui all'articolo 4, possono essere messi a disposizione preventivamente dei fondi sui quali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione, materiale di consumo e simili, necessarie all'espletamento degli incarichi tecnici di cui al regolamento.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 16 – Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria ai sensi della legge o di altre disposizioni, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'amministrazione.
2. In ogni caso gli obblighi a carico dell'amministrazione cessano qualora:
 - a)- il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
 - b)- il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
 - c)- il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
 - d)- per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), l'amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.
4. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi dell'articolo 1, commi 56, 56-bis, 58-bis e 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal

decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono a carico dello stesso dipendente.

Art. 17 – Oneri per la copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 5, della legge, è a carico dell'amministrazione l'onere del premio corrisposto dei dipendenti incaricati della progettazione per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera d), della Legge.

CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 – Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

1. Limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, e per gli atti di pianificazione adottati dall'ente alla predetta data, il regolamento si applica anche ai fondi di incentivazione accantonati prima della sua entrata in vigore.

2. Per le OO.PP., approvate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nei casi di cui al comma precedente, ove non sia stato previsto nel quadro economico la percentuale d'incentivo spettante al personale partecipante alla stessa, la stessa percentuale verrà ricavata rideterminando il quadro economico, prelevando la percentuale dalle somme accantonate per gli imprevisti; nel caso in cui non sia sufficiente o nel quadro economico non siano previsti, per natura dell'opera, imprevisti, la percentuale verrà ricavata dal recupero del ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di appalto.

3. Qualora il fondo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento.

4. Qualora le aliquote del 2 per cento di cui all'articolo 3, comma 1, e del 30 per cento di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento, fossero aumentate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior misura dell'incentivo.

Art. 19 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.